



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

I ^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE; CULTURA E SCUOLA; SPORT E TURISMO; PROBLEMI GIOVANILI;
SOLIDARIETA' SOCIALE; ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA; IGIENE E SANITA'

Verbale n. 26 del 20.04.2015

L'anno duemilaquindici, il giorno Venti (20) del mese di Aprile alle ore 15.30 si è riunita la 1° Commissione Consiliare, regolarmente autoconvocata presso i locali dell'Ufficio del Personale siti in via Amendola - Alcamo, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Redazione bozza di Regolamento sulle affissioni e sulla pubblicità attraverso dovuti controlli e sanzioni.

Alle ore 15.30 in prima convocazione sono presenti:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE	E	U
TROVATO SALVATORE	Presidente	SI	/	15.30	16.35
RANERI PASQUALE	V/ Presidente	SI	/	15.30	16.15
CALDARELLA GIOACCHINA	Componente	SI	/	15.30	16.20
D'ANGELO VITO SAVIO	Componente	NO	/	/	/
LONGO ALESSANDRO	Componente	SI	/	15.30	16.35
MILITO STEFANO /59	Componente	SI	/	15.30	15.35
MILITO STEFANO /62	Componente	SI	/	15.30	16.35
VESCO BENEDETTO	Componente	SI	/	15.30	16.35

Il Presidente Sig. Trovato constatata e fatta constatare la legalità della seduta alla presenza del segretario Sig.ra Margherita Varvaro, dichiara aperta la stessa.

La Commissione riprende i lavori interrotti nella seduta del 15.04.2015 iniziando con la formulazione degli articoli della proposta di "Regolamento comunale per la distribuzione della pubblicità porta a porta (volantinaggio)"

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELLA PUBBLICITA' "PORTA A PORTA"(volantinaggio)

Art. 1) Il presente Regolamento intende disciplinare la pubblicità di carattere commerciale distribuita a domicilio ed effettuata direttamente da persone incaricate allo scopo, nel rispetto del Regolamento Comunale vigente in materia di Pubblicità e Pubbliche Affissioni.

L' Art.1 viene messo a votazione così come formulato e viene votato "Favorevolmente" all'unanimità dei presenti.

Art. 2) Si definisce volantino l'elemento bidimensionale realizzato generalmente con materiale cartaceo, di norma privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Entro tale tipologia sono compresi anche i volantini realizzati con più pagine e destinati alla propaganda di particolari iniziative di carattere commerciale quali svendite, saldi, vendite promozionali e altro.

L' Art.2 viene messo a votazione così come formulato e viene votato "Favorevolmente" all'unanimità dei presenti.

Art. 3) La distribuzione di volantini lungo le strade comunali è subordinata alla presentazione di debita istanza in carta resa legale, attraverso apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio Tributi per l'ottenimento della relativa autorizzazione.

L'istanza deve essere presentata al protocollo comunale, almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività.

L' Art.3 viene messo a votazione così come formulato e viene votato "Favorevolmente" all'unanimità dei presenti.

Art. 4) In assenza di atto di diniego motivato emesso dal Comune almeno 2 giorni prima dell'inizio dell'attività, l'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata, purché sia stato effettuato il dovuto versamento in base al numero di persone addette alla distribuzione.

L' Art.4 viene messo a votazione così come formulato e viene votato "Favorevolmente" all'unanimità dei presenti.

Art. 5) L'istanza di autorizzazione deve contenere i seguenti elementi:

- a)** generalità complete , codice fiscale e documento del richiedente;
- b)** periodo di effettuazione del volantinaggio (dal giorno al giorno);
- c)** numero degli addetti che si intendono utilizzare;
- d)** copia del volantino allegata;
- e)** copia del documento di riconoscimento in corso di validità degli addetti alla distribuzione;
- f)** copia della ricevuta di versamento Imposta Comunale sulla Pubblicità.

L' Art.5 viene messo a votazione così come formulato e viene votato "Favorevolmente" all'unanimità dei presenti.

Art. 6 L'attività di volantinaggio è, in ogni caso, effettuata nel rispetto dei seguenti divieti:

- a)** è vietato il lancio di volantini, sia da persone appiedate che da veicoli in corsa od in sosta;
- b)** è vietato l'abbandono di volantini lungo le strade;
- c)** è vietato la posa del materiale fuori dalle cassette postali o dagli appositi contenitori;
- d)** è vietata la collocazione di volantini sui veicoli in sosta.

L' Art.6 viene messo a votazione così come formulato e viene votato

"Favorevolmente" all'unanimità dei presenti.

Art.7 E' fatto obbligo da parte di tutti gli operatori addetti, durante lo svolgimento della distribuzione del materiale pubblicitario, di esibire idoneo tesserino personalizzato completo di fotografia.

L' Art.7 viene messo a votazione così come formulato e viene votato "Favorevolmente" all'unanimità dei presenti.

Art. 8 Nel caso di inosservanza dell'art. 5 è ritenuto responsabile della violazione il richiedente del servizio; nel caso di inosservanza dell'art. 6 è ritenuta responsabile della violazione la persona che materialmente sta eseguendo la distribuzione del materiale pubblicitario.

Quando non sia individuato l'autore materiale delle violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, responsabile del mancato rispetto dei divieti elencati è il titolare dell'autorizzazione, ovvero il richiedente.

L' Art.8 viene messo a votazione così come formulato e viene votato "Favorevolmente" all'unanimità dei presenti.

Art. 9 Sanzioni Amministrative:

a) Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tributi Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità richiamate e previste dal presente Regolamento.

b) Il mancato rispetto, anche in parte dei sopracitati art. 5 e 6 comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative, per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II della legge 24 dicembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale - depenalizzazioni), salvo quanto espressamente stabilito dal comma successivo.

c) Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (revisione della tassa sulla pubblicità), si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

L' Art.9 viene messo a votazione così come formulato e viene votato "Favorevolmente" all'unanimità dei presenti.

Alle ore 16.15 esce il Componente Raneri.

Alle ore 16.20 esce la Componente Caldarella

Art. 10 Il personale addetto al servizio di consegna della pubblicità distribuita a domicilio, deve essere provvisto di copia di autorizzazione da esibire in

caso di controllo, e di giubbotto rifrangente per tutelare l'incolumità dell'operatore.

L' Art. 10 viene messo a votazione così come formulato e viene votato "Favorevolmente" all'unanimità dei presenti.

Art. 11 In ogni caso non potranno essere autorizzati alla distribuzione aziende soggette a sanzioni non ancora pagate o volantini con espliciti contenuti volgari od offensivi della dignità e libertà delle persone.

Nel caso di reiterazione delle violazioni contestate, l'azienda non potrà eseguire altri interventi.

L' Art.11 viene messo a votazione così come formulato e viene votato "Favorevolmente" all'unanimità dei presenti.

Il Presidente mette a votazione l'intera proposta di Regolamento che viene votata "FAVOREVOLMENTE" all'unanimità dei presenti.

Alla ore 16.35, ultimati i lavori, il Presidente Sig. Trovato dichiara sciolta la seduta.

Dal ché, redatto il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
SIG.RA MARGHERITA VARVARO

IL PRESIDENTE.
SIG. SALVATORE TROVATO